N. R.G. 915/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bonfilio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **915/2013** promossa da:

Pt_1 **(IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE)** *Parte_2* (C.F. *C.F._1*), *Pt_3* **(QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE)** *Parte_4* (C.F.), *Parte_5* (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._4*) elettivamente presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._* *CP_1* , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

C (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

roparte_3 con il patrocinio dell'avv. Genova, elettivamente domiciliata in presso l'Avv.

TERZO CHIAMATO

nella quale, all'udienza del 22.03.2016, le parti formulavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per la parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta adito, in funzione di Giudice Monocratico,
respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,
così provvedere:
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

- dato atto che è intervenuto atto di transazione tra la sig.ra *Parte_7* e l' *[...] Contr* *Controparte_4* a mezzo della compagnia di assicurazione in data 01.09.2008;
- dato atto che tale atto di transazione costituisce ammissione di responsabilità da parte dell' *[...]* *Controparte_4* per le gravissime lesioni causate alla sig.ra *Parte_4* in seguito al parto ed alla fase *post partum*;
- dato atto, inoltre, che la Ctu disposta nel corso del giudizio ha confermato le responsabilità a carico dei sanitari e della struttura ospedaliera *Controparte_4* riconoscendo la grave invalidità permanente riportata dalla *Parte_4* in seguito al parto ed alla fase *post partum* e riconoscendo di conseguenza i danni in capo a tutti gli attori
a) accertare e dichiarare la responsabilità dell' *Controparte_4* in p.l.r.p.t. per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. e/o per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per i fatti commessi dal personale medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia del *[...]* *Controparte_5* e per l'effetto
b) condannare l' *Controparte_4* in p.l.r.p.t. al pagamento della somma complessiva di € 250.108,90, di cui 150.000,00 in favore del sig. *Controparte_6* per tutti i danni non patrimoniali esposti in narrativa, € 100.000,00, in favore di *Controparte_6* e *[...]* *Parte_7* nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore *Pt_5* , per tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subiti, nonché del dell'importo di € 108,90, a titolo di rimborso delle spese per la procedura di mediazione, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, o in quella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del fatto al saldo effettivo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. [redacted] che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria del 10.11.2014.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove promosse nel corso del giudizio o in sede di precisazione delle conclusioni";
per la parte convenuta, *Controparte_4* **:**
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria e diversa istanza eccezione deduzione disattesa così provvedere:
nel merito, in via principale:
accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità a carico dell' *Controparte_7* nella gestione del parto della sig.ra *Parte_7* e , conseguentemente, respingere tutte le domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non dimostrate e comunque viziate per eccesso;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui venissero accolte , anche parzialmente, le domande avversarie:
- (i) ridurre l'ammontare della condanna all'entità del danno che verrà accertato in corso di causa e , in ogni caso, dichiarare tenuta l' *Controparte_7* a risarcire soltanto quanto effettivamente a lei imputabile ;
- (ii) dichiarare tenuta la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, garantire e comunque tenere indenne la *Controparte_4* *[...]* dalle domande proposte dagli attori e, conseguentemente, condannarla a corrispondere alla *CP_7* *CP_4* le somme che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a favore di qualsivoglia parte del giudizio, ivi comprese le spese di giudizio liquidate in favore delle stesse nonché quelle sostenute dalla *Controparte_7*
in ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA di legge, spese successive occorrende"
per la terza chiamata, *Controparte_2* **:**

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

"Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie del caso:

1. in via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto nei confronti degli *Parte_8* ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. e in ogni caso la decadenza dai diritti ai sensi delle polizze e legge, e comunque accertare l'inoperatività della polizza invocata nella fattispecie, ed in ogni caso accertare e dichiarare l'obbligo di indennizzo di *Contr* per l'eventuale e non creduto obbligo di risarcimento nella misura derivante dalla copertura assicurativa operante entro i relativi massimali e gli importi previsti contrattualmente, e quindi al netto di ogni franchigia in esso prevista e nel solo caso di supero di essa;
2. nel merito: rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti della Convenuta *Controparte_4* nel presente giudizio, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, prescritte e in ogni caso non provate; conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di *Contr*
3. sempre nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da qualunque parte a qualunque titolo nei confronti di *Contr* e per l'effetto assolvere [redacted] da qualunque domanda presentata nel presente giudizio;
4. in subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di condanna della Convenuta *Controparte_4* e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante una copertura assicurativa di *Contr* per il sinistro di cui è causa, dichiarare l'obbligo di manleva di *Contr* esclusivamente entro i relativi massimali e gli importi previsti contrattualmente nella polizza ritenuta operante, e quindi al netto di ogni franchigia in esso prevista e nel solo caso di supero di essa e comunque nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale convenuto in polizza e con applicazione della franchigia rilevante).
   Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

In via istruttoria, si insiste come in memorie ex art. 183 vi° comma c.p.c. tempestivamente e ritualmente depositate.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove in corso di giudizio o in questa sede formalizzate";
per la terza chiamata, *Controparte_3*
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis* in via preliminare:
accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva di *Contr* nei confronti dell'odierno comparente e, in conseguenza, estromettere dal giudizio *Controparte_3*
Vinte le spese di lite.
In via principale:
respingere tutte le domande formulate nei confronti di *CP_3* in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Vinte le spese di lite.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda formulata nei confronti di *CP_3*, contenere la misura dell'eventuale indennizzo nei limiti del giusto e del provato con pedissequa applicazione di tutte le clausole contrattuali di cui alla polizza n. [redacted]
Vinte in ogni caso le spese di lite."

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 27.05.2013 i sigg.ri *Controparte_6* e *[...] Parte_7* coniugati dal 30.03.2006, riferivano che, in esito alla gravidanza avviata, la sig.ra *Parte_4* era stata ricoverata in data 14.10.2006 presso l' *Organizzazione_1* di *CP_4* per il parto già programmato con intervento di taglio cesareo, ed aveva dato quindi alla luce nello stesso giorno la figlia *Pt_5*. Lamentavano tuttavia che la sig.ra *Parte_4* non fosse stata sottoposta prima e dopo l'intervento ad adeguata profilassi antibiotica, restando quindi febbricitante sino alle dimissioni,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

avvenute in data 17.10.2006, ed anche nei giorni seguenti, con ipertermia sino a 39°, sicché all'atto della visita di controllo le veniva riscontrata una raccolta siero-ematica nella zona uterina con aumento della temperatura corporea, finché, in data 20.10.2006, permanendo ipertermia anche elevata, ella veniva infine ricoverata presso l'Ospedale *CP_5* con diagnosi di "setticemia non specificata, infezioni puerperali maggiori, condizione o complicazione *postpartum*, malattia infiammatoria non specificata dell'utero, endocardite acuta non specificata, altre forme specificate di versamento pleurico, eccetto il tubercolare" e perciò sottoposta ad intervento di apertura della cavità addominale con revisione della cavità uterina. Trasferita quindi presso il reparto di rianimazione la sig.ra *Parte_4* veniva sottoposta ad intervento di laparotomia con isterectomia subtotale in data 23.10.2006 ed in seguito, essendosi riscontrato versamento pleurico ed infiammazione del tessuto sottocutaneo, veniva nuovamente sottoposta ad intervento di laparotomia con asportazione del collo dell'utero, delle due salpingi e di parte dell'ovaio sinistro, restando così ricoverata sino al 14.11.2006 con diagnosi di "sepsi puerperale e osservazione per sospetta endocardite". Riferivano gli esponenti che, in esito a trattativa quindi svoltasi tra le parti la *Controparte_4* con intervento della propria Compagnia assicuratrice, *Contr* era intervenuto infine accordo transattivo con il quale, ammessa la responsabilità della struttura ospedaliera in questione nella determinazione dei danni subiti dalla sig.ra *Parte_4* con perdita per la paziente lesa, della funzionalità dell'apparato riproduttivo all'età di trentuno anni, l'*Cont* aveva corrisposto quindi a titolo risarcitorio la somma di € 191.600,00.

Lamentava tuttavia il sig. *CP_6* di aver subito egli stesso gravi conseguenze dannose in esito alle patologie ed agli interventi subiti dalla moglie, in termini di stravolgimento della vita coniugale affettiva e sessuale, stante anche la perdita di ogni aspettativa di avere altri figli dal matrimonio. Lamentava altresì che la piccola *Pt_5* avesse subito a sua volta grave danno per la perdita dell'assidua presenza e del sostegno materno nelle prime fasi della vita e in conseguenza dello stato depressivo accusato quindi dalla sig.ra *Parte_4* in conseguenza delle vicende descritte, nonché per la perdita di ogni aspettativa di avere fratelli. Gli attori convenivano perciò in giudizio, quali genitori della piccola *Pt_5* ed il sig. *CP_6* anche in proprio, l' *Controparte_4* e lo stesso *[...] Controparte_5*, chiedendone condanna in solido al risarcimento, a titolo contrattuale od, in subordine, extracontrattuale, dei danni subiti in conseguenza dell'imperita condotta osservata dai Sanitari dell' *Organizzazione_1* nella gestione del parto e delle terapie conseguenti rese alla sig.ra *Parte_4* non avendo ottenuto alcun riscontro alle richieste di ristoro avanzate in sede stragiudiziale; con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva ritualmente in causa l' *Controparte_4* contestando ogni avversa doglianza e pretesa, eccependo anzitutto carente di ogni legittimazione passiva, in quanto privo di soggettività autonoma, il *Controparte_5* convenuto, in effetti operante presso l'*Cont* e quindi rappresentato dal solo Direttore Generale dell'Azienda. Nel merito contestava che l'*Cont* nel definire transattivamente la vertenza già occorsa con la sig.ra *Parte_4* personalmente, avesse in alcun modo riconosciuto la propria responsabilità per incauta ed imperita condotta dei Sanitari operanti alle sue dipendenze. Contestava del resto che detti Sanitari avessero operato in modo incongruo nella vicenda descritta, assumendo non sempre necessaria terapia antibiotica in correlazione a parto cesareo, stante la sua intrinseca rischiosità, e comunque adeguata la terapia quindi disposta all'insorgenza dello stato settico intervenuto a carico della paziente, evidenziando altresì l'assoluta congruità degli interventi chirurgici praticati alla sig.ra *Parte_4* pur con effetti necessariamente demolitori.

L' *CP_4* convenuta contestava comunque la configurabilità in specie di una responsabilità a titolo contrattuale nei suoi confronti, dovendosi ritenere semmai configurabile unicamente una responsabilità aquiliana, almeno a seguito dell'entrata in vigore del dettato di cui alla legge n. 189/2012 di conversione del cd. Decreto Balduzzi recante esplicita limitazione della responsabilità per cause cd. di *medical malpractice* ai soli casi di colpa grave e comunque unicamente a titolo extracontrattuale.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

Contestava comunque in merito l'esistenza e gravità dei danni riflessi da illecito denunciati dal sig. *CP_6* in proprio e dagli attori quali genitori della piccola *Pt_5* , chiedendone in ogni caso attento accertamento critico in sede giudiziale. Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva la propria Compagnia assicuratrice, *Controparte_2* , in forza di polizza stipulata con decorrenza dall'1.08.2004, dapprima di durata annuale e quindi prorogata sino al 31.01.2007, con copertura retroattiva dall'1.08.1999 in applicazione di clausola *claims made,* assumendo ormai inapplicabile la franchigia contrattuale pure prevista.

Citata in giudizio quindi dall'Azienda convenuta si costituiva in causa la *Controparte_8* *[...]* , eccependo decorso ormai il termine quinquennale ex art. 2952 c.c. all'atto della richiesta di ristoro, allorché comunque già scaduto il periodo di copertura contrattualmente convenuto con formula *claims made* efficace entro i termini di vigenza della polizza stessa e a decorrere dall'1.08.1999.

Assumeva peraltro di aver già offerto risarcimento in favore della sig.ra *Parte_4* personalmente ottenendone quietanza ampiamente liberatoria. In via subordinata assumeva comunque limitata ogni eventuale responsabilità contrattuale nei limiti delle pattuizioni di polizza e quindi entro il massimale convenuto, previa detrazione della franchigia prevista. Allegava altresì doversi comunque ripartire gli obblighi di manleva in relazione al sinistro, in caso di accoglimento della pretesa di indennizzo svolta nei suoi confronti dalla convenuta, tra l'esponente e la Compagnia con la quale l'*Cont* aveva quindi stipulato nuova polizza assicurativa, in applicazione del dettato ex art. 1910 c.c. Chiedeva perciò di essere autorizzata a chiamare in giudizio la *Controparte_9* chiedendo accertarsi la sua responsabilità esclusiva nella copertura del sinistro ovvero in applicazione e nei limiti del disposto ex art. 1910 c.c.

Citata in giudizio dalla *Contr* si costituiva infine in giudizio la *Controparte_3* *[...]* eccependo anzitutto la carenza di legittimazione attiva della chiamante ad evocarla nel giudizio, non sussistendo comunque diritto al regresso nei confronti del coassicuratore prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo di polizza. Contestava altresì in merito ogni obbligo assicurativo in relazione al sinistro oggetto del giudizio, assumendo sicuramente operante invece la copertura assicurativa da parte della *Contr* già intervenuta peraltro per l'indennizzo del danno conseguente a carico della sig.ra *Parte_4* Chiedeva in ogni caso, in denegata ipotesi di affermazione in specie del proprio obbligo indennitario, limitarsi ogni responsabilità nei limiti delle condizioni di polizza, previa applicazione della franchigia convenuta e nei limiti del massimale previsto.

Parte attrice, preso atto delle eccezioni in merito formulate dall'Azienda convenuta, ometteva di notificare l'atto introduttivo all' *Organizzazione_1* , desistendo quindi da ogni domanda nei suoi confronti.

Ritenute superflue e inammissibili le prove orali dedotte dalle parti, il Giudice disponeva C.T.U. per la verifica della conformità della condotta professionale assunta dai Sanitari operanti alle dipendenze dell' *CP_4* in relazione agli eventi denunciati nella gestione delle terapie e degli interventi chirurgici praticati sulla sig.ra *Parte_4* ai principi comunemente condivisi dalla Comunità scientifica in materia, nonché per l'accertamento della riconducibilità causale della setticemia accusata dalla paziente alle modalità di gestione del trattamento profilattico antibiotico nei suoi confronti, nominando per l'incarico il Dott. *Persona_1*

Esperito quindi, in esito alla C.T.U. un tentativo di conciliazione fra le parti con esito negativo, preso atto dell'intervenuta rinuncia della [redacted] alle domande formulate nei confronti della *[...]* *CP_3* accettata dalla controparte con integrale compensazione delle spese, il Giudice invitava infine alla precisazione delle conclusioni, che le parti formulavano come in epigrafe riportate all'udienza del 22.03.2016. Dopo il deposito delle difese di rito la causa perviene, dunque, in decisione.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

Rileva preliminarmente il Tribunale che il rapporto processuale instaurato dalla *[...]* *Controparte_2* con la chiamata in causa della *Controparte_3* risulta ormai definito a seguito di rinuncia formulata dalla *Contr* alla domanda già spiegata verso la Compagnia evocata nel giudizio, accettata dalla controparte con integrale compensazione delle spese del giudizio. Il rapporto in esame deve ritenersi perciò estinto ex art. 306 c.p.c.

Nel merito della domanda risarcitoria attorea, anche a fronte delle eccezioni in merito formulate dalle parti, preliminare ad ogni altra valutazione merita perciò preventiva disamina la qualificazione della domanda formulata dagli odierni attori, alternativamente prospettata già in citazione in riferimento al dettato normativo ex artt. 1228 e segg. c.c. e, dunque, in termini di responsabilità contrattuale dell'Azienda convenuta per le condotte assunte da esercenti la professione sanitaria operanti alle sue dipendenze, ovvero ex art. 2043 c.c. per il ristoro di danni che si assumono comunque conseguenti alla condotta medica imperita, imprudente e negligente tenuta dai sanitari operanti alle dipendenze dell'*CP_* convenuto presso l' *Org_1* di *CP_4* nella gestione del parto della sig.ra *Parte_4* in data 14.10.2006.

L'odierna convenuta ha infatti prontamente eccepito al riguardo, in sede di prima costituzione in giudizio, l'inammissibilità della pretesa attorea come formulata ex artt. 1128 e segg. c.c. in conseguenza dell'innovazione normativa introdotta nell'ordinamento dal D. L. n. 158/2012, come convertito in L. n. 189/2012, che, nel dettato ex art. 3.1, dispone che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per **colpa lieve**. In tali casi **resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.** Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

L'eccezione non merita, tuttavia, di essere condivisa. Ed infatti, pure a fronte dell'ampio e variegato dibattito intervenuto in sede dottrinale e giurisprudenziale a seguito dell'entrata in vigore del dettato normativo richiamato, se da un lato, avuto riguardo ai chiari rilievi recentemente formulati in materia dalla Suprema Corte, questo Tribunale ritiene in effetti ininfluente la novella normativa in tema di responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria, anche in caso di configurabilità di una condotta connotata da colpa lieve del medico operante, ai fini della qualificazione della natura di detta responsabilità, dall'altro è comunque conclusione unanimemente condivisa che la nuova disciplina non venga certamente in applicazione in relazione al regime di responsabilità civile della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto cd. di spedalità costituto con il paziente ivi ricoverato per effetto del contatto sociale privilegiato conseguente al mero ricovero.

Al riguardo, infatti, la stessa giurisprudenza di merito, che pure offre soluzioni contrastanti nell'interpretazione del nuovo dettato legislativo in riferimento alla responsabilità del sanitario operante, laddove la condotta lesiva possa in concreto ascriversi a mera colpa lieve dell'agente e risulti conforme a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, prospetta invece conclusioni univoche nella qualificazione del titolo di responsabilità della struttura sanitaria di ricovero del paziente che si assuma danneggiato dalla condotta imprudente, imperita o negligente del medico operante presso la struttura stessa.

Da un lato, infatti, ampia condivisione trova la lettura della nuova normativa in termini di limitata rilevanza sul piano esclusivamente penale, dovendosi perciò ritenere che "rimane ferma – in linea di massima – la cornice della responsabilità civile (contrattuale) del sanitario disegnata dalla giurisprudenza, ancorata, per le operazioni di routine, al mancato raggiungimento del risultato, negli altri casi alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave" (Trib. Cremona, 10.09.2013). Peraltro, anche ove si ritenga, in base ad assunti non condivisi da questo Tribunale, che la nuova normativa valga ad imporre la riconduzione della responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, si sottolinea comunque che "ovviamente la previsione di nuovo conio

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

riguarda solo le ipotesi di responsabilità per cd. "contatto" e cioè le ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale diretto tra paziente danneggiato e sanitario oppure un rapporto contrattuale atipico di spedalità" (Trib. Varese sez. I civ., sentenza 26 novembre 2012 n. 1406), sicché solo "al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti la professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.", e quindi "l'art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale", giacché "in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c." (Trib. Milano, sez. I civile, 17.07.2014; conformi: Trib. Enna sentenza n. 252 in data 18.05.2013; Trib. Genova, sez. II civile, 10.07.2013).

Sembra peraltro assai più convincente la lettura critica del nuovo dettato normativo offerta dalla Suprema Corte nel rilevare che "l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile**", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve**", mentre "deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale" (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014). E, dunque, deve concludersi che "la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale" (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4030 del 2013; conforme: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 2013).

Nondimeno in specie la domanda risarcitoria formulata dagli attori **deve comunque correttamente qualificarsi in termini di responsabilità extracontrattuale**. I sigg.ri *CP_6* e *Parte_5* rispettivamente marito e figlia della sig.ra *Parte_4* agiscono infatti per il ristoro di danni che assumono conseguenti alla condotta professionale tenuta dai sanitari intervenuti nella gestione del parto della moglie/madre, non avendo certamente instaurato direttamente un rapporto di natura contrattuale – seppur solo da contatto sociale – con la struttura ospedaliera presso cui è stata ricoverata la partoriente, assumendo tuttavia che il rapporto obbligatorio costituitosi fra la sig.ra *Parte_4* e la struttura di ricovero – o meglio i sanitari operanti presso la stessa alle dipendenze dell'Ente ora convenuto - esplichi effetti protettivi anche a loro tutela, quali congiunti della paziente, direttamente coinvolti quindi dalle vicende patologiche dalla stessa sofferte.

L'assunto non può essere condiviso. L'estensione dell'ambito soggettivo di efficacia del rapporto negoziale, seppure affermata in giurisprudenza in talune ipotesi specifiche, non può essere certamente ampliata indiscriminatamente.

In specie, in relazione a fattispecie in tutto analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che "il contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la prestazione medica (nel caso di specie assistenza al parto) impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza e gli altri obblighi di protezione propri della prestazione medica e non anche - quantomeno nella sua configurazione tipica - l'obbligo ad una generica tutela della relazione tra la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

madre e la figlia (sulla base di questo principio la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come contrattuale la prospettata responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti di una bambina nata sana per le lesioni subite dalla madre in occasione del parto, che avrebbero determinato una lesione della tutela relazionale madre - figlia)". La Corte ha in specie ritenuto doversi "escludere la sussistenza di una responsabilità contrattuale, **non ravvisandosi nei confronti della** *Pt_9* **violazione dell'obbligazione di prestazione medica";** laddove "non sussiste, poi, e neppure è stata dedotta - se si esclude il generico richiamo alla tutela del rapporto tra la madre e la figlia - la violazione di obblighi dell'ente ospedaliero strutturalmente autonomi dalla prestazione medica, che potrebbero trovare inquadramento nella figura, analizzata dalla dottrina, del contratto con obblighi di protezione nei confronti del terzo", né "muta la conclusione il richiamo fatto dal ricorrente alla figura del contratto a favore di terzo e all'art. 1411, poiché anche in tal caso la prestazione che il terzo ha diritto di pretendere è quella medica", sicché "**non si versa, dunque, in ipotesi di responsabilità contrattuale,** risultando anzi chiaramente che ciò che è stato dedotto in giudizio, indipendentemente dalla qualificazione che si intende attribuire, non è la violazione di un preesistente obbligo, ma **la lesione della situazione soggettiva della minore, che, quale terza qualificata dal rapporto con il soggetto danneggiato, chiede il ristoro dei danni riflessi subiti, anche di natura non patrimoniale**. In tal caso, perciò, non rileva la violazione di un obbligo ma la lesione della situazione soggettiva della minore, la cui prospettazione è inquadrabile nella responsabilità aquiliana" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12198 del 2001) **.**

Peraltro, anche in riferimento alla posizione del marito di gestante che abbia subito danno in conseguenza dell'imperita o negligente condotta dei sanitari alle cui cure era affidata in forza del contatto sociale con essi instaurato con il ricovero in ambito ospedaliero, la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto – come già nei riguardi del figlio stesso direttamente leso - l'efficacia estensiva del rapporto obbligatorio sussistente fra la donna ed i sanitari nella sola ipotesi di nascita indesiderata, conseguente ad erronea o tardiva diagnosi di grave malformazione del feto, sul presupposto che verso il soggetto nato leso lo stesso padre abbia, in forza del rapporto di filiazione, obblighi diretti di cura e mantenimento, risultando così direttamente coinvolto nella sfera lesiva della stessa gestante. Si è infatti rilevato in merito che "con il contratto di prestazione professionale tra la gestante ed il medico (generalmente ostetrico-ginecologo), questi si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle una corretta gestazione, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, sì da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Il contratto, intercorso tra la gestante ed il sanitario, si atteggia come ***contratto con effetti protettivi a favore di terzo*** (figura individuata dalla dottrina tedesca, *Controparte_11*) nei confronti del neonato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte in tutto o in parte, anteriormente alla nascita", sicché, se da un lato, "il soggetto, che con la nascita acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un specifico interesse (Cass. civ. 22 novembre 1993, n. 11503), dall'altro l'inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure al padre possono derivare dal suo comportamento"(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 2004; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 2010; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 10/05/2002).

Nella fattispecie in esame, invece, gli effetti lesivi denunciati dagli odierni attori – marito e figlia del soggetto primario offeso – vengono in effetti esposti quali conseguenze dannose della condotta professionale censurata, correlati alla patologia od alle lesioni riportate dal congiunto leso in via principale e diretta, ma da esse distinti ed ulteriori, mancando, tuttavia, nella stessa prospettazione attorea, la denuncia di una diretta violazione da parte dei sanitari intervenuti di obblighi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

strutturalmente autonomi dalla prestazione medica in senso stretto, ma ad essa conseguenti e connessi a tutela dei soggetti coinvolti nel contesto di vita del soggetto leso (tutela del diritto alla libera determinazione a fronte della prospettiva di genitorialità verso un soggetto menomato; tutela della salute del neonato frutto del parto della paziente). Viene perciò a configurarsi, alla luce delle stesse allegazioni attoree, un'autonoma lesività della condotta denunciata in danno di diritti fondamentali di soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso con la paziente, sicché viene perciò in rilievo non già la violazione di un obbligo, ma la lesione di diritti fondamentali della persona, quale conseguenza della stessa condotta professionale e, dunque, un profilo di responsabilità aquiliana e non già contrattuale.

La stessa Suprema Corte ha infatti rilevato in materia come "il diritto che i congiunti vantano, **autonomamente sebbene in via riflessa,** ad essere risarciti dalla medesima struttura dei **danni da loro direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale**, si colloca nell'ambito della **responsabilità extracontrattuale** e pertanto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per tale ipotesi di responsabilità dall'art. 2947 c.c., non potendosi giovare del termine più lungo per far valere i propri diritti del quale gode il danneggiato principale in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del suo rapporto con il soggetto responsabile" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5590 del 20 marzo 2015).

Nella prospettazione così assunta deve quindi esaminarsi l'eccezione pur genericamente formulata non già dall'*CP_* convenuto, ma dalla sola Compagnia evocata nel giudizio in manleva, di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria attorea. Salva distinta e più approfondita disamina dell'analoga eccezione formulata invece dalla *Contr* in riferimento al rapporto assicurativo con la convenuta, l'eccezione specificamente in esame deve ritenersi in specie palesemente infondata risultando in atti lettera del legale degli odierni attori in data 18.07.2011 di richiesta di risarcimento inoltrata tanto all' *Controparte_4* quanto alla *Controparte_12* nel termine quinquennale dal sinistro – occorso in data 14.10.2006 - ex art. 2947 c.c.

Nel merito della domanda risarcitoria attorea deve anzitutto evidenziarsi, in relazione agli assunti in merito esposti dagli odierni attori in citazione e quindi negli atti successivi del giudizio ed alle difese *ex adverso* svolte dalle altre parti in causa, come la transazione intervenuta nei rapporti fra il soggetto primario danneggiato dall'illecito di cui si conosce – sig.ra *Parte_4* – , l'Ente convenuto e la *Contr* quale Compagnia assicuratrice dell' *Controparte_4* come documentata in atti con la produzione di "atto di transazione e quietanza" in data 1.09.2008, se da un lato non può ritenersi in alcun modo preclusiva rispetto all'iniziativa in questa sede assunta da soggetti che, estranei alla transazione richiamata, assumono di essere stati a loro volta lesi dal medesimo illecito subito dalla vittima primaria, dall'altro neppure implica ammissione alcuna di responsabilità da parte dell' *CP_4* convenuta in ordine alla lesività ed imputabilità della condotta assunta dai *CP_13* operanti alle sue dipendenze per i danni riportati dalla paziente a seguito degli interventi terapeutici e chirurgici praticati sulla sua persona e per quelli correlati a carico dei congiunti. Ed infatti la transazione in esame, quale "contratto con cui le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro" (art. 1965 c.c.), non può avere effetto alcuno nei confronti di soggetti rimasti estranei al negozio, quali in specie gli odierni attori, né reca peraltro, come documentata in relazione alla quietanza innanzi richiamata, alcuna dichiarazione ammissiva di responsabilità, anche solo nei confronti del soggetto primario danneggiato, da parte della Compagnia stipulante o dell'*Cont* dalla prima rappresentata nell'atto.

Peraltro le risultanze della C.T.U. esperita nel giudizio consentono con ogni evidenza di affermare che la condotta assunta dai sanitari intervenuti nella gestione del parto cesareo della sig.ra *Parte_4* in data 14.10.2006 e degli interventi chirurgici e terapeutici conseguenti, attuati all' insorgenza di sepsi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

puerperale, sia stata in concreto attuata in aperta violazione di norme ormai acquisite nella scienza medica e di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, a nulla rilevando gli esiti in parte contraddittori emersi nel giudizio di responsabilità previamente esperito in sede di giurisdizione contabile a carico dei sanitari specificamente intervenuti (cfr. in atti sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle *Co* osta, n. 11/2015 in data 23.07.2015).
Alla luce della documentazione anamnestica e clinica prodotta dagli odierni attori, il C.T.U., Dott. *Persona_1* ha infatti rilevato che, da un lato, "non risulta in cartella la somministrazione di terapia antibiotica profilattica né prima né durante l'intervento" di parto cesareo praticato alla sig.ra *Parte_4* che solo in seguito, a fronte di persistente rialzo termico, su prescrizione dei sanitari iniziò quindi in data 16.10.2006 "la terapia antibiotica per via orale" e "il mattino seguente, con temperatura 38,2°, fu dimessa apparentemente senza prescrizioni terapeutiche scritte".
Sull'opportunità di somministrazione di terapia antibiotica preventiva su partorienti sottoposte ad intervento di parto cesareo il C.T.U. ha evidenziato come in sede statistica "l'incidenza della sepsi è di circa 1/1000 parti e rappresenta l'8%-12% delle cause dirette di mortalità materna", laddove "il più importante fattore singolo di rischio per le infezioni *post-partum* è il taglio cesareo, che comporta una probabilità di infezione da 5 a 20 volte superiore rispetto al parto vaginale", sicché **"in termini di prevenzione primaria è raccomandata, tra le altre cose, la profilassi antibiotica in caso di taglio cesareo**, giacché "l'uso della profilassi antibiotica nel parto cesareo, comparato a placebo, generalmente riduce dal 35/40% a circa il 15% la quota di accessi febbrili ed endometriti *post-partum* (…) , riducendo l'incidenza di infezioni della ferita, endometriti e altre serie complicanze infettive del 60-70%". Il C.T.U. ha peraltro evidenziato che "la prevenzione secondaria si avvale, in caso di sospetta sepsi, di un trattamento aggressivo e tempestivo, mediante antibiotici a largo spettro, che deve essere instaurato immediatamente, senza attendere gli esiti degli accertamenti di laboratorio", rilevando perciò come "**appare mancante della dovuta diligenza il non aver somministrato la profilassi antibiotica nei tempi e modi previsti dalle linee guida e dalle ormai consolidate consuetudini della comunità chirurgica, esponendo quindi la paziente al rischio di ciò che poi purtroppo accadde".**
Il C.T.U. ha altresì evidenziato che "**censurabile è inoltre la terapia antibiotica praticata alla paziente, che se pur corretta nel timing (cioè alla comparsa della sintomatologia) risulta inadeguata per posologia, vie di somministrazione e durata del trattamento**", laddove "lo stato infettivo seguente, con le sue manifestazioni generali e locali, non poteva che essere affrontato cercando di eliminare i focolai dell'infezione stessa".
Per converso, in relazione agli interventi chirurgici praticati alla paziente, egli ha rilevato che "corretto appare quindi l'approccio chirurgico, anche se opinabile il primo degli interventi laparotomici: il raschiamento eseguito poteva essere superfluo se non addirittura controproducente e l'ispezione addominale non fu utile a scopi terapeutici". Il C.T.U. ha quindi valutato opportuna seppur non risolutiva la scelta effettuata dai sanitari di intervenire con insterectomia dapprima subtotale, avuto riguardo " al minor tempo operatorio necessario, al minor rischio di emorragie con conseguenti trasfusioni, ma soprattutto per la ridotta probabilità di complicanze intra e post-operatorie rispetto alle cosiddette isterectomie totali (che comprendono la rimozione anche del collo dell'utero), rilevando come "nel caso in esame tale opzione chirurgica, pur maggiormente rispettosa, nelle sue intenzioni, dell'integrità della paziente, si è rivelata inadeguata, apparentemente però non a causa di errori tecnici nell'esecuzione ma per **l'importanza del processo settico**", sicché "definitiva e risolutiva è quindi stata l'ultima operazione asportando i tessuti residui, (salpingi, collo dell'utero ed un frammento ovarico).
Alla luce dei dati così evidenziati il C.T.U. ha quindi concluso che "è quindi "più probabile che non" che esista un nesso causale tra quanto accaduto al momento del taglio cesareo e il decorso postoperatorio, ed inoltre che quanto accaduto si possa considerare evento non solo prevedibile ma prevenibile" (v. relazione peritale trasmessa dal C.T.U. in data 22.06.2015).

Le conclusioni così esposte in sede peritale, in esito ad indagine condotta con serio approfondimento in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

contraddittorio con i C.T.P., ampiamente motivate e non contestate in alcun modo dagli stessi Consulenti delle parti, meritano certamente di essere condivise e consentono di ritenere così accertata la responsabilità dei sanitari operanti alle dipendenze dell'Azienda convenuta in relazione all'illecito di cui si conosce per aver tenuto una condotta professionale sicuramente negligente, imperita ed imprudente nel trattamento chirurgico e terapeutico attuato sulla sig.ra *Parte_4* allorché ricoverata per parto cesareo presso l' *Organizzazione_1* di *CP_4*

Nondimeno, pure accertata la natura illecita della condotta assunta dai sanitari, poiché gli odierni attori agiscono in specie *iure proprio* per il ristoro del pregiudizio personalmente riportato in conseguenza degli interventi terapeutici e chirurgici operati sulla sig.ra *Parte_4* in quanto legati da stretti vincoli familiari alla stessa, la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante in sede civile deve essere specificamente verificata in relazione ai danni del cui ristoro si controverte e gli stessi danni esposti dagli attori devono inoltre essere vagliati nella loro natura, consistenza e gravità.

Espone infatti il sig. *CP_6* in proprio di aver subito, "per effetto dell'irrimediabile menomazione subita dalla moglie, uno stravolgimento della vita coniugale, affettiva e sessuale, oltre che strettamente personale, a causa dell'eliminazione di ogni aspettativa di avere altri figli", laddove congiuntamente i genitori della minore assumono che la piccola *Pt_5* abbia subito in conseguenza delle lesioni riportate dalla madre "non pochi disagi e concreti danni", giacché "nel primissimo periodo di vita non ha avuto il conforto della necessaria presenza materna e successivamente si è ritrovata una madre incapace, fisicamente e moralmente, per l'acuta depressione in cui era caduta, di provvedere alle sue esigenze" (v. citazione introduttiva).

Trattasi, dunque, di danni non patrimoniali riportati dai congiunti della parte lesa ed in merito la Suprema Corte ha ormai da tempo rilevato " che la nozione dei c.d. danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la **propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie**, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria" sottolineando altresì "che la questione della causalità di fatto è regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. e non dall'art. 1223 c.c., il quale attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi, riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale", sicché "in tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova **causa immediata e diretta nel fatto dannoso"** (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002;conformi: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008). Ed infatti "in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013).

"Va per altro verso ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto (che la ricorrente indica come "danno morale riflesso" e "danno esistenziale"), è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358. E già Cass., 2/4/1998, n. 4186) (Cass. Civ. Sez. III Sentenza 21 gennaio – 6 aprile 2011, n. 7844).

Più complessa disamina merita piuttosto la valutazione del danno non patrimoniale specificamente allegato dagli attori, nelle diverse componenti evidenziate in citazione ed infine nelle memorie difensive conclusive nel giudizio, alla luce delle note pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite in materia nn. 26972, 26973, 26974, 26975 in data 11.11.2008, ed in considerazione della successiva elaborazione giurisprudenziale in tema, per una chiara ed esauriente ricostruzione dei criteri fondamentali che presiedono alla corretta valutazione e quantificazione dei danni conseguenti all'illecito civile, sia esso extracontrattuale – come in specie – ovvero derivante da violazione di obblighi contrattuali.

Orbene, in esito ad un lungo e complesso processo di rielaborazione critica ed approfondimento sistematico della materia, la Suprema Corte ha ormai chiarito che, secondo una **lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo ex art. 2059 cod. civ.**, che ha costituito a lungo il baluardo storico invalicabile per un compiuto ed esauriente ristoro del danno civile nelle sue componenti non incidenti nella sfera prettamente patrimoniale del soggetto leso, postulando una previsione normativa esplicita per la risarcibilità del danno non patrimoniale, da un lato "il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (Cass. nn. 8827 e 8828/2003, richiamate nelle pronunce a Sezioni unite innanzi citate), dall'altro proprio in forza del dettato ex art. 2059 c.c. "il sistema della responsabilità aquiliana" deve correttamente ricondursi "nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra **danno patrimoniale** (art. 2043 c.c.) e **danno non patrimoniale** (art. 2059 c.c.), laddove "sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano" unicamente " in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto", giacché "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di **danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona**". Dunque "la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, **la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno**. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria" (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008 richiamata). In tale rinnovato inquadramento sistematico **le singole categorie concettuali di danno a lungo invocate in sede di liquidazione** (danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno alla vita di relazione, danno da perdita del congiunto) acquisiscono semmai una **valenza meramente descrittiva** di componenti di danno che comunque in tanto sono da ritenere risarcibili in quanto sfaccettature riconducibili a significative lesioni di valori non direttamente attinenti la sfera patrimoniale del soggetto, come tali previsti dal legislatore ovvero qualificabili quali lesioni di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque inviolabili del soggetto.

Nondimeno può comunque affermarsi che "la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta **natura composita**, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il **danno morale** (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello **biologico** (inteso come lesione del bene salute) e quello **esistenziale**

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

(costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al **principio dell'integralità del risarcimento**, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni" (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014; conformi: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 20/11/2012; da ultimo: Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9320 del l'8/05/2015).

Peraltro, "dalle Sezioni Unite del 2008 si è preso atto che il danno biologico è normativamente definito in termini di lesione psico-fisica (temporanea o permanente) accertabile in sede medico-legale (L. n. 57 del 2001, art. 5, comma III, in tema di responsabilità civile auto; D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, in tema di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e degli infortuni professionali; D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139, cd. Codice delle Assicurazioni provate) (Cass. Civ. Sez. 3, n. 1361/2014 cit.), mentre "il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed ulteriore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni" (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 24/03/2006, richiamata da Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014). Peraltro, a fronte della tradizionale qualificazione del danno morale "quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva ed interiore (danno morale soggettivo)", è emersa ormai una ben più pregnante " qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190), già da tempo recepita (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12/12/2008, n. 29191; Cass., 11/6/2009, n. 13530; Cass., 10/3/2010, n. 5770)" (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).

Dunque deve ritenersi che "la definizione del danno morale è pertanto venuta ormai a connotarsi di significati ulteriori rispetto al mero patema d'animo, alla sofferenza interiore o perturbamento psichico, secondo la relativa accezione come detto accolta dalle Sezioni Unite del 2008. E il danno morale, inteso quale **lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale**, anche **laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale** (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 16/2/2012, n. 2228. V. altresì Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013, n. 22585 ed infine, con estrema chiarezza, Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 9320 in data 8.05.2015 e Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 11851 in data 9.06.2015).

Orbene, in merito ai profili lesivi denunciati dal sig. *CP_6* quale coniuge della parte direttamente lesa dalla condotta dannosa riscontrata, non vi è dubbio, da un lato, che nel periodo di malattia subito dalla moglie, anche in considerazione dei rischi sanitari cui la sig.ra *Parte_4* è rimasta a lungo esposta finché affetta da grave setticemia conseguente al parto, l'odierno attore abbia a sua volta subito gravi preoccupazioni e sofferenze emotive, anche rispetto alle prospettive di vita della figlia appena nata, trovandosi peraltro a sostenere senza il contributo affettivo e pratico della moglie l'onere esclusivo di provvedere alla cura della bambina. E' evidente peraltro che egli sia stato così privato nella vita familiare dell'esperienza irripetibile di una serena condivisione coniugale delle prime fasi del nuovo compito genitoriale. Non vi è dubbio inoltre che la stessa perdita della capacità di generare riportata dalla sig.ra *Parte_4* in conseguenza degli interventi demolitori subiti comporti per il coniuge la privazione non voluta di ogni prospettiva di allargamento della famiglia naturale, oltre al

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

disagio connesso alla condivisione della sofferenza emotiva e psicologica della moglie stessa, con conseguente lesione, non già di un supposto "diritto alla genitorialità" che non sembra invece in alcun modo ravvisabile quale posizione giuridica protetta nel nostro ordinamento - atteso che la genitorialità biologica risulta comunque condizionata da una serie di variabili naturali e genetiche, e quindi da fattori esterni alla sfera di autodeterminazione del singolo, e quella attuabile per effetto di fecondazione artificiale o adozione è comunque soggetta ad un'ampia serie di limiti normativamente imposti ed è parimenti condizionata da fattori esterni del tutto indipendenti dalla volontà dell'individuo – ma piuttosto del **diritto di autodeterminazione nella scelta personalissima di perseguire oppure no una nuova esperienza di genitorialità**.

Non meritano invece di essere condivise le allegazioni pure prospettate dal sig. *CP_6* in merito a supposti danni subiti nella sfera sessuale in conseguenza delle lesioni riportate dalla moglie ed al pregiudizio psicologico che assume derivatogli dallo sconvolgimento della vita familiare conseguente alle vicende ed alle lesioni subite dalla moglie.

Al riguardo deve infatti rilevarsi che, dall'esame delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria in atti relative ai ricoveri subiti dalla sig.ra *Parte_4* dal 14.10.2006 sino all'11.12.2006 emergono in effetti plurimi riferimenti pure sintetici a stati depressivi subiti dalla paziente in corso ed in esito alle vicende di cui si conosce (v. diario medico sub documenti nn. 3, 4 e 5 di parte attrice in atti, laddove, a seguito della prima fase acuta di insorgenza di sepsi puerperale, con periodi di trattamento sedativo e fasi di ricovero in rianimazione, si leggono, in data 3.11.2006, 6.11.2006, 7.11.2006, rilievi sullo stato di depressione della paziente, per il quale risulta quindi attivato un trattamento di sostegno psicologico). Manca tuttavia in atti documentazione alcuna di terapie psicologiche conseguenti attivate in favore della sig.ra *Parte_4* o del marito stesso nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni finali della paziente ed al suo rientro, quindi, nel contesto familiare. Gli unici sintetici documenti in merito prodotti dall'attore attestano infatti in modo del tutto generico che la sig.ra *Parte_4* si sarebbe sottoposta ad un "ciclo di sedute di sostegno psicologico" presso professionista privato nei periodi gennaio-aprile 2010 e gennaio-marzo 2012, decorsi ormai anni dagli eventi di cui si conosce, e che, presso lo stesso professionista, anche il sig. *CP_6* si sarebbe sottoposto ad analogo ciclo di sostegno psicologico nell'aprile-maggio 2013, dopo più di sei anni dalle vicende in questione. Non pare, dunque, che la documentazione in esame possa in alcun modo connettersi ad effetti pregiudizievoli conseguenti all'illecito in esame, risultando attuate, con modalità e per problematiche peraltro del tutto indeterminate, dopo un lasso di tempo tale dagli eventi , da configurarsi quali terapie del tutto autonome ed indipendenti dai fatti di cui si conosce. Né risulta in alcun modo che la sig.ra *Parte_4* abbia altresì riportato a seguito degli interventi demolitori subiti, menomazioni o limitazioni in relazione alla facoltà di avere rapporti sessuali.

In ordine al pregiudizio riportato invece dalla piccola *Pt_5* dalle complesse vicende sanitarie occorse alla madre a seguito del parto si allega in specie che la minore sarebbe stata, da un lato, privata nei primi mesi di vita della vicinanza e del rapporto privilegiato con la madre e, dall'altro, del "diritto ad avere altri fratelli e sorelle". Orbene se può ritenersi in effetti ormai acquisito, in base ad assunti comunemente condivisi nella scienza pediatrica e psicologica acquisita e nota, che nelle prime fasi di vita del neonato il rapporto diretto ed intenso con la figura materna è di essenziale stimolo, sostegno e beneficio nella crescita, sicché la sua privazione risulta all'evidenza fonte di pregiudizio certo per il bambino, dall'altro deve invece sicuramente escludersi l'esistenza di una posizione giuridica tutelabile in termini di "diritto ad avere fratelli". Non può ritenersi infatti in alcun modo acquisito né comunemente condiviso l'assunto che avere fratelli e sorelle sia di per sé un bene alla cui privazione consegue un pregiudizio, ben potendosi la socialità, l'affettività ed in genere le capacità relazionali dell'individuo attuare in modo positivo, formativo e gratificante in contesti di comunità diversi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

dall'ambito strettamente familiare di vita – contesti ludico-formativi di crescita, contesti scolastici, comunità amicali, e così via -, dall'altro non è comunque possibile individuare una posizione giuridica soggettiva tutelabile in una mera aspettativa la cui attuazione risulti comunque subordinata alla volontà di terzi (in specie la volontà dei genitori di dare alla luce altri figli), tenuto conto anche che, sul piano dei rapporti fraterni, le differenze intrinseche a forme di genitorialità diverse da quella biologica, possono divenire pressoché irrilevanti.

Il vero pregiudizio ravvisabile, dunque, a carico della minore ora attrice è proprio quello conseguente alla privazione del rapporto privilegiato con la figura materna nelle prime fasi della crescita, in concomitanza con il lungo periodo di degenza subito dalla sig.ra *Parte_4* protrattosi in effetti sino al dicembre 2006 (v. documento n. 9 di parte attrice) e dall'aver comunque subito le inevitabili conseguenze degli stati depressivi accusati dalla madre in conseguenza delle vicende sanitarie sofferte quali attestati dalla documentazione clinica acquisita in atti ed innanzi richiamata. Deve peraltro evidenziarsi che dalla cartella clinica relativa alla degenza dapprima subita dalla sig.ra *Parte_4* per il parto risulta avviato l'allattamento materno della minore, necessariamente poi sospeso a seguito dell'insorgenza di grave patologia a carico della partoriente e delle stesse pesanti terapie in conseguenza a lungo somministratele.

Il danno subito dalla minore viene, dunque, a configurarsi come danno biologico per la perdita dei benefici conseguenti all'allattamento materno e come danno morale per la deprivazione affettiva e psicologica connessa al precoce e prolungato distacco dalla figura materna nelle prime fasi della vita. Trattasi, peraltro di una forma di pregiudizio che viene a configurarsi in massima parte limitata al periodo iniziale dello sviluppo della bambina, ciò che sicuramente rileva ai fini della liquidazione del correlativo ristoro.

A fronte delle allegazioni attoree, avuto riguardo altresì alle evidenze cliniche risultanti dalla documentazione sanitaria acquisita in atti, il Tribunale ritiene, dunque, provato il danno subito dagli odierni attori nei limiti in cui innanzi descritto e valutato. Ed infatti la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che "la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, **può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni**, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2228 del 16/02/2012), giacché "non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Atteso il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo che, come tale, **non può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto**, se non in casi eccezionali, il danno morale dei prossimi congiunti deve essere accertato anche **sulla base di indizi che consentano di pervenire a una sua prova presuntiva** (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; cfr. Cass. Sez. Un. 15.01.2009 n. 17101).

Peraltro, sulla base di allegazioni specifiche e circostanziate (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015), quali debbono ritenersi quelle in specie formulate dagli odierni attori, seppure in parte relative a supposti profili pregiudizievoli non correlabili, tuttavia, per le ragioni esposte, a posizioni soggettive giuridicamente tutelabili, "la prova del c.d. danno esistenziale (nel caso, da perdita dello stretto congiunto o danno parentale) può essere data **anche con presunzioni semplici** (od *hominis*), strumento di accertamento dei fatti di causa che può presentare anche qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione -in base a regole (elastiche) di esperienza- del fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio di probabilità, in base al quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'*id quod plerumque accidit*, valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. dal giudice, che con prudente apprezzamento può pertanto ravvisare la non necessità di ulteriore prova al riguardo" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006). E quindi "il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da **massime di comune esperienza** (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015).

Venendo quindi alla liquidazione del ristoro dovuto agli odierni attori a fronte dei danni come sopra accertati quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito in esame, al fine di "provvedere **all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno**, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, **l'effettiva entità del danno**" (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238) occorre evidenziare distintamente i fattori che vengono in considerazione in specie, poiché, "anche nel caso in cui siano derivate dell'illecito lesioni personali e non la morte, **il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa**, che tenga conto della **peculiare relazione affettiva** di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla **peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza**" (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667).

Ed infatti , pur se l'importo del risarcimento va quantificato in un'unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, *leading case* in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423)" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22909 del 2012).

Muovendo quindi dalla disamina del pregiudizio sofferto dal sig. *CP_6* il Tribunale ritiene necessario aver riguardo in specie al danno morale ed esistenziale da lui sofferto nel periodo di malattia della moglie, protrattosi per due mesi nelle successive fasi di ricovero ospedaliero, ma verosimilmente anche oltre nel tempo necessario per la completa riabilitazione della sig.ra *Parte_4* a seguito della patologia e degli interventi demolitori subiti, anche nel superamento dei conseguenti stati depressivi risultanti dalla documentazione clinica in atti, tenuto conto degli inevitabili sconvolgimenti correlati sul piano della vita familiare, laddove la prima fase di cura e crescita della minore è stata di fatto demandata al solo padre, già provato dalla patologia della moglie ed in stato di ansia ed incertezza sulle sue prospettive di recupero. Ritiene inoltre sicuramente necessario tener conto in specie, anche in relazione all'età del sig. *CP_6* all'epoca dell'illecito (trentacinque anni), della grave lesione subita dall'attore al suo diritto di autodeterminazione rispetto alla possibilità di procreare altri figli naturali nel rapporto coniugale, qualificabile anch'essa in termini di danno morale.

Tenuto conto, dunque, dei fattori tutti evidenziati, non risultando provato alcuno sconvolgimento esistenziale per l'attore in rapporto ad esigenze di cura od assistenza continuativa alla moglie nelle fasi successive al superamento del periodo di malattia subito, avuto riguardo anche al portato della giurisprudenza di merito in materia in fattispecie che presentano evidente analogia con la vicenda in esame (cfr. Trib. Roma, sex. XIII, 11.02.2016 n. 2782 ; Trib. Roma, Sez. XIII, 13.02.2013 n. 3413) il Tribunale ritiene sicuramente eccessiva la richiesta risarcitoria dell'odierno attore sig. *CP_6* per il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

danno riportato in proprio dall'illecito di cui si conosce. Tenuto conto infatti dei fattori tutti innanzi enunciati e descritti, considerato che in specie il danno non patrimoniale risarcibile risulta in effetti limitato al solo danno morale ed a quello esistenziale riscontrato in riferimento al solo periodo concomitante ed immediatamente successivo al protrarsi della malattia subita dalla sig.ra *Parte_4* il Tribunale ritiene equitativamente congruo liquidare una prestazione risarcitoria complessiva di € 30.000,00 in favore del coniuge della paziente lesa, così determinato secondo valori monetari attuali e, dunque, comprensivo di ogni ulteriore pretesa di ristoro per rivalutazione monetaria ed interessi moratori sino alla data di proposizione della domanda giudiziale da cui si procede. Su tale importo saranno dovuti, dunque, interessi moratori al saggio legale dalla notificazione della citazione introduttiva al saldo.

In relazione al danno riportato dalla minore, trattandosi, come evidenziato, di pregiudizio limitato al periodo della malattia e presumibile convalescenza patito dalla madre, quale perdita del rapporto privilegiato con lei nelle prime fasi della crescita, pur tenuto conto anche della perdita della possibilità di allattamento materno, siccome in effetti già avviato dopo il parto della sig.ra *Parte_4* il Giudice ritiene congruo, al fine della liquidazione, fare riferimento in via analogica ai valori tabellari previsti per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando un periodo di protrazione degli effetti lesivi pari a tre mesi, avuto riguardo alla durata dei ricoveri patiti dalla madre della bambina ed al tempo minimo di convalescenza conseguente.

E, dunque, poiché è regola di giudizio ormai acquisita e condivisa in materia che "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche **l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi**, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari" deve ritenersi che "**garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano**, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28290 del 22/12/2011).

Nondimeno, poiché "i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire altresì la **cd. personalizzazione del danno** (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.29/3/2007, n.7740; Cass. 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (v. Cass. 12/7/2006, n. 15760)" (ancora Cass. Civ. n. 1361/2014), considerato che per danni da invalidità permanente le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, già rapportate in valori monetari attuali e da ritenersi perciò comprensive di ogni altra componente lesiva per perdita del valore di acquisto della moneta e decorso di interessi moratori dall'illecito alla domanda, il ristoro giornaliero è determinato in € 98,00, aumentabile sino ad € 145,00, pare congruo determinare globalmente il ristoro dovuto alla minore nella misura di € 12.000,00 tenuto conto anche della perdita dei benefici dell'allattamento materno. Su tale importo saranno dovuti interessi moratori al saggio legale dalla notificazione della citazione introduttiva al saldo.

In relazione alla pretesa risarcitoria attorea l *CP_4* convenuta ha promosso peraltro domanda di manleva nei confronti delle *Contr* *Controparte_2* in forza di polizza

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

assicurativa con essa stipulata dapprima per il periodo 1.08.2004/1.08.2005 e quindi prorogata sino al 31.01.2007. La Compagnia chiamata in causa ha eccepito tuttavia l'inoperatività della suddetta polizza in relazione al sinistro di cui si conosce in quanto stipulata con formula *claims made*, risultando la richiesta risarcitoria promossa dagli odierni attori pervenuta alla *Contr* solo con lettera ricevuta in data 21.07.2011, ben oltre il termine di efficacia della copertura assicurativa. La Compagnia ha peraltro eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni pretesa di indennizzo e comunque l'esistenza di franchigia contrattuale.

Le eccezioni in esame devono ritenersi, tuttavia, infondate.

Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte in chiara e puntuale pronuncia emessa a Sezioni Unite in materia, "il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola *claims made* (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 cod. civ., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto"(Cass. Civ. Sez. Un. 06/05/2016, n. 9140). In specie la polizza stipulata tra le parti risulta convenuta secondo lo schema delle clausole *claims made* "c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito" e con garanzia pregressa estesa retroattivamente sino all'1.08.1999 (a copertura del termine quinquennale di prescrizione di eventuale pretesa risarcitoria).

La stessa convenuta non ha mai contestato la validità ed efficacia di detta clausola, che la stessa Corte Suprema ha ritenuto del resto "lecita perché afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato" (cfr. pronuncia innanzi richiamata).

Orbene in specie a fronte di illecito verificatosi in data 14.10.2006, a seguito di transazione intervenuta tra la sig.ra *Parte_4* l *Cont* convenuta e la stessa *Contr* come da quietanza in atti in data 1.09.2008, gli odierni attori hanno formulato con lettera raccomandata in atti in data 18.07.2011, pervenuta alla *Contr* in data 21.07.2011, richiesta di ristoro dei danni riflessi derivati dal sinistro stesso nei loro confronti. A fronte dell'incontestata tempestività della prima richiesta di ristoro avanzata per il fatto in esame dalla sig.ra *Parte_4* peraltro transatta entro il termine prescrizionale ex art. 2952 c.c., la stessa domanda di risarcimento avanzata quindi dai congiunti della vittima primaria deve ritenersi perciò solo tempestiva in quanto relativa al medesimo sinistro. Ed infatti, nel contesto delle "definizioni" preliminari contenute nelle condizioni generali di polizza è chiaramente indicato che "più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto errore o omissione o a più atti errori o omissioni aventi una causa comune verranno considerati come unico sinistro" (v. polizza assicurativa in atti). E, dunque la richiesta di ristoro direttamente inviata dagli odierni attori alla *Contr* deve ritenersi intervenuta nel periodo di vigenza della polizza in esame proprio perché relativa ad identico sinistro già denunciato nei termini alla Compagnia e, in quanto inviata direttamente all'assicuratore, deve del pari ritenersi certamente tempestiva ex art. 2952 c.c.

La *Contr* ha peraltro eccepito doversi applicare in specie il limite di franchigia pure previsto contrattualmente nei rapporti con l *Cont* convenuta. Risulta tuttavia dal tenore della polizza assicurativa in atti che detta franchigia è stata pattuita in forma aggregata in relazione a tutte le richieste di risarcimento derivanti da atti, fatti e/o omissioni compiuti durante il periodo di assicurazione. Incombeva dunque a carico della stessa Compagnia chiamata in manleva ex art. 2697, comma II, c.c. dare prova adeguata del mancato superamento di detta franchigia in relazione agli interventi di ristoro

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

già attuati in forza del contratto e nel periodo di copertura assicurativa, ma la *Contr* ha omesso invece ogni iniziativa probatoria in merito.

La domanda di manleva svolta dall'odierna convenuta risulta perciò pienamente fondata in relazione all'intero ristoro da essa dovuto agli attori.

Ai fini del riparto delle spese del giudizio, pur tenuto conto che la domanda di risarcimento attorea trova in effetti solo parziale accoglimento nella pronuncia che si viene a rendere in relazione al minor ristoro riconosciuto agli attori a fronte della maggior pretesa esposta in citazione e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve tuttavia rilevarsi come l'odierna convenuta abbia in effetti sempre pervicacemente respinto l'avversa pretesa, non limitandosi a contestarne l'entità, ma negandone radicalmente la fondatezza. Risulta infatti che già in sede di mediazione obbligatoria *ante causam* l *Cont* ha respinto ogni possibilità conciliativa (v. documenti nn.20/22 di parte attrice), ed anche a fronte di tentativo di conciliazione disposto dal Tribunale in esito all'indagine peritale svolta nel giudizio ha unicamente ribadito le sue pretese di manleva verso la Compagnia chiamata in causa, respingendo ogni richiesta attorea.

Ritiene, dunque, il Tribunale che non sussistano in specie i presupposti ex art. 92, comma II, c.p.c. per la compensazione pure parziale delle spese del giudizio, dovendo trovare piena applicazione il canone generale ex art. 92, comma I, c.p.c. secondo i principi della soccombenza. Le spese giudiziali attoree seguono, dunque, la soccombenza della parte convenuta e si liquidano, in rapporto al valore effettivo della controversia, come da dispositivo in applicazione dei parametri normativi in vigore, tenuto conto della diversa posizione processuale dei due attori, avuto riguardo all'ampia attività difensiva svolta nel giudizio, alla complessità delle molteplici questioni giuridiche e di fatto sollevate in causa dalla convenuta nel contrastare radicalmente l'avversa pretesa di ristoro.

Nei rapporti fra la convenuta e la Compagnia chiamata in causa le spese del giudizio seguono la soccombenza della *Contr* e si liquidano del pari secondo i criteri innanzi esposti.

Pare del pari congruo porre a carico della parte convenuta e della Compagnia chiamata in causa, in considerazione delle difese svolte in rapporto alla domanda risarcitoria attorea che si viene parzialmente ad accogliere, le spese della C.T.U. esperite in causa come già liquidate nel corso del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa declaratoria di estinzione del rapporto processuale tra la *Controparte_2* e la *Controparte_3* così dispone:

1. accertata la responsabilità dell'odierna convenuta in relazione all'illecito denunciato dagli attori, condanna l *Controparte_4* in persona del legale rappresentante, al pagamento a titolo risarcitorio in favore del sig. *Controparte_6* della somma complessiva di € 30.000,00 oltre interessi moratori al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna altresì la predetta *CP_4* come sopra rappresentata, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dei sigg.ri *Controparte_6* e *Parte_7* quali legali rappresentanti della figlia minore *Parte_5* della somma complessiva di € 12.000,00 oltre interessi moratori al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna infine la suddetta *CP_4* al pagamento in favore degli odierni attori in solido delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.500,00 oltre accessori di legge, € 668,00 per spese anticipate ed € 108.90 per spese di mediazione;
4. in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256

Compagnia chiamata in causa, condanna la *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore dell' *Controparte_4* delle somme dalla stessa dovute agli attori in forza di quanto disposto sub 1. e 2., oltre interessi moratori al saggio legale dal pagamento reso dalla convenuta agli aventi diritto e sino al saldo;

5. condanna infine la *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante , al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre accessori di legge;
6. pone in via definitiva a carico della parte convenuta e della Compagnia chiamata in causa, in solido fra loro, le spese della C.T.U. esperita in causa come già liquidate in corso di giudizio.

Aosta, 12 luglio 2016

Il Giudice
dott. Anna Bonfilio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-256